

ACCORDO CONCERNENTE LA DISCIPLINA, IN VIA SPERIMENTALE PER IL SOLO ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024, DEL PART TIME VERTICALE ANNUALE DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA .

Preso atto che con delibera n. 2412 d.d. 22 dicembre 2022 si disponeva anche in ordine al calendario scolastico per le scuole dell'infanzia, prevedendone l'estensione estiva di un mese e disponendo di conseguenza l'apertura delle scuole dell'infanzia per 11 mesi;

Ravvisata di conseguenza la necessità di disciplinare l'istituto del part time verticale annuale al fine di adeguare detta modalità di resa della prestazione lavorativa dei docenti della scuola dell'infanzia all'estensione estiva del calendario scolastico in modo da garantire equità di trattamento tra le insegnanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e quelle in regime di part time verticale annuale;

la parte pubblica del Dipartimento Istruzione e Cultura e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale insegnante delle scuole dell'infanzia, convengono e sottoscrivono in data 23 maggio 2023, il seguente testo che disciplina in via sperimentale e per il solo anno scolastico 2023 – 2024, la prestazione lavorativa in regime di part time verticale annuale del personale insegnante della Scuola dell'infanzia.

Art.1 Modalità di erogazione della prestazione lavorativa in regime di part time verticale annuale del personale insegnante della Scuola dell'infanzia

L'articolazione della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali su 6 mesi interi (tempo parziale verticale ciclico al 50 per cento) con attività di non insegnamento paria 105 ore ripartite nei mesi di prestazione lavorativa, è da attuarsi con una delle seguenti modalità:

- a) 6 mesi: dal 1° settembre al 15 febbraio e dal 16 agosto al 31 agosto;
- b) 6 mesi dal 16 febbraio al 15 agosto;

L'articolazione della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali su 8 mesi interi (tempo parziale verticale ciclico al 66 per cento) con attività di non insegnamento paria 139 ore ripartite nei mesi di prestazione lavorativa, è da attuarsi con una delle seguenti modalità:

- a) 8 mesi: dal 1° settembre al 10 aprile e dal 11 agosto al 31 agosto;
- b) 8 mesi: dal 1° dicembre al 10 luglio e dal 11 agosto al 31 agosto;


Qualora l'insegnante sia assegnato a scuola a calendario turistico, i 6 mesi interi della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali, sono da attuarsi con le seguenti modalità:

- a) 6 mesi: dal 16 settembre al 15 marzo;
- b) 6 mesi dal 1° settembre al 15 settembre e dal 16 marzo al 31 agosto;

L'articolazione della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali su 8 mesi interi in scuole a calendario turistico sono da attuarsi con una delle seguenti modalità:

- a) 8 mesi: dal 11 settembre al 10 maggio;
- b) 8 mesi dal 1° settembre al 20 settembre e dal 21 gennaio al 31 agosto.”

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo dei part time concedibili all'interno della singola scuola, due part time verticali annuali al 50% con prestazione lavorativa in periodi non coincidenti sono computati come una unica concessione.




Art. 2 Durata

1. Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano in via sperimentale per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro riferite al solo anno scolastico 2023/2024. Gli effetti di quanto qui pattuito sarà oggetto di verifica puntuale tra le parti.


Letto, concordato e sottoscritto in data 23 maggio 2023

Per la parte pubblica:

Roberto Ceccato 
Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura

Francesca Mussino 
Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L. 

per C.I.S.L. SCUOLA 

per UIL ENTI LOCALI SETTORE SCUOLA

per UIL SCUOLA

per F.  - S.A.T.O.S. 